



Studio Filippi
Consulenti d'impresa
Viale Dieci Martiri, 37
36100 Vicenza
Linea 1: 0444 525824
Linea 2: 0444 231183
Fax: 0444 809824
www.studio-filippi.it



Circolare 31 2014

*Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.
Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.*

affronteremo oggi i seguenti argomenti:

-Gli adempimenti del mese di giugno

-Le scadenze contrattuali del mese di giugno

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI GIUGNO 2014

LUNEDÌ 16

Ritenute IRPEF mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di maggio 2014.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di maggio 2014.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili Gestione separata

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di maggio 2014 a collaboratori coordinati e continuativi.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS gestione ex-ENPALS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di maggio 2014.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPGI mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di maggio 2014.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Accise".

Contributi operai agricoli

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi relativi agli operai agricoli occupati nel trimestre ottobre – dicembre 2013.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Modello 730

Il CAF/professionista consegna al dipendente/pensionato iModelli 730 e 730-elaborati.

Il CAF/professionista abilitato addebita il conto corrente del contribuente senza sostituto d'imposta se ha ricevuto delega al pagamento (soluzione alternativa a quella con scadenza 6 giugno).

Addizionali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (maggio 2014).

LUNEDÌ 30

INPS gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di maggio 2014, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Invio attraverso la procedura on-line fruibile dal portale dell'ENPALS o tramite Flusso UNIEMENS.

Invio telematico del Flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei dati retributivi e contributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., co.co.pro., co.co.co. occasionali, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di maggio 2014.

Presentazione all'INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.

Modello 730

Il CAF/professionista invia telematicamente all'Agenzia delle Entrate iModd. 730 e 730-4.

Il sostituto d'imposta invia i Modd. 730, 730-1 e 730-3 all'Agenzia delle Entrate.

Ultimo giorno per il rilascio da parte del sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale al contribuente della ricevuta dell'avvenuta presentazione della scheda per la scelta della destinazione del 2% dell'IRPEF. Il sostituto consegna, entro tale data, ad un ufficio postale ovvero ad un intermediario abilitato le buste contenenti le schede per la scelta della destinazione del 2% dell'IRPEF.

Stampa libro unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di maggio 2014.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI GIUGNO 2014

Lunedì 2: Festa della Repubblica

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**.

LE SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI GIUGNO 2014

AREA MECCANICA - ARTIGIANATO

Apprendistato professionalizzante

Con accordo del 15 aprile 2014, Confartigianato Autoriparazione, Confartigianato Metalmeccanica di Produzione, Confartigianato Impianti, Confartigianato Orafi, Confartigianato Fe.Na.Od.I, CNA Produzione, CNA Installazione di Impianti, CNA Servizi alla Comunità/Autoriparatori, CNA Artistico e Tradizionale, CNA Benessere e Sanità, Casartigiani, CLAAI e le OO.SS. FIOM - CGIL, FIM - CISL e UILM - UIL hanno stabilito l'ulteriore proroga della disciplina transitoria dell'apprendistato professionalizzante (D.Lgs n. 167/2011), introdotta dall'Accordo Interconfederale del 3 maggio 2012,

scaduta il 30 aprile 2014, secondo la precedente intesa del 14 gennaio 2014.

Di conseguenza, in attesa della specifica regolamentazione del CCNL, fino al 30 giugno 2014 le aziende, che applicano

- il CCNL per i dipendenti dalle imprese artigiane metalmeccaniche e della installazione di impianti (CCNL Metalmeccanica artigianato 27 febbraio 2008),
- il CCNL per i dipendenti dalle imprese artigiane orafe, argentiere ed affini (CCNL Oreficeria artigianato 29 maggio 2008),
- il CCNL per i dipendenti dalle imprese artigiane del settore odontotecnico (CCNL Odontotecnica 18 giugno 2008),
- che sono stati riuniti nel CCNL «Area Meccanica artigianato» con accordo di rinnovo del 16 giugno 2011,

possono assumere lavoratori mediante contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere ai sensi di quanto disposto nell'Accordo Interconfederale del 3 maggio 2012.

EDILIZIA – AZIENDE ARTIGIANE

Elemento variabile della retribuzione

Il CCNL 24 gennaio 2014 per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini ha previsto che la contrattazione collettiva integrativa territoriale ha decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2014.

Viene confermata, per la vigenza del CCNL, la possibilità, da parte delle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali che hanno sottoscritto il contratto, di concordare,

- con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2014, per la circoscrizione di propria competenza,
- l'elemento variabile della retribuzione (EVR) nella misura del 6% dei minimi in vigore alla data del 1° giugno 2012.

L'EVR è concordato in sede regionale o territoriale considerando l'andamento congiunturale del settore e specificatamente dell'artigianato ed è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il TFR. A tale scopo vengono utilizzati gli indicatori previsti e la determinazione dell'EVR avviene secondo le modalità indicate nel CCNL.

Viene precisato che tale elemento, riconosciuto a livello territoriale in applicazione del CCNL, rappresenta un'erogazione collegata alla retribuzione di produttività, in quanto rispondente alle caratteristiche di cui al DPCM 22 gennaio 2013.

Le Parti hanno previsto una clausola di salvaguardia aziendale, per cui le imprese con andamento economico negativo rispetto ai parametri convenuti territorialmente, possono ridurre gli importi corrisposti a titolo di EVR, secondo le modalità definite a livello territoriale, sulla base delle linee guida da definirsi a livello nazionale entro il 30 giugno 2014.

L'attivazione della richiesta dovrà avvenire su iniziativa della singola impresa e la verifica della sussistenza delle dichiarazioni dell'impresa avverrà soltanto presso la sede di una delle Associazioni datoriali firmatarie del CCNL con le OO.SS. territorialmente competenti, ai fini della sottoscrizione di un verbale contenente le eventuali quantità erogabili.

METALMECCANICA – AZIENDE INDUSTRIALI

Elemento perequativo

Il CCNL 5 dicembre 2012 per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti ha previsto che, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno,

- nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che
- nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (es. lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione),
- viene erogato con la retribuzione del mese di giugno, un importo annuo a titolo perequativo pari ad euro 485,00, onnicomprensivo e non incidente sul TFR, ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL.

Tale somma è stabilita in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, come mese intero).

Fatti salvi i criteri di maturazione dell'elemento perequativo, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al mese di giugno, il suddetto importo è erogato all'atto della liquidazione delle competenze.

L'elemento perequativo è ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione, in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto.

METALMECCANICA – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA (CONFAPI)

Elemento perequativo

Il CCNL 29 luglio 2013 per i dipendenti dalle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti ha previsto che, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno,

- nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e che
- nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (es. lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione),
- viene erogato con la retribuzione del mese di giugno, un importo annuo a titolo perequativo pari ad euro 485,00, onnicomprensivo e non incidente sul TFR, ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL.

Tale somma è stabilita in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, come mese intero).

Fatti salvi i criteri di maturazione dell'elemento perequativo, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al mese di giugno, il suddetto importo è erogato all'atto della liquidazione delle competenze.

L'elemento perequativo è ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione, in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto.

Nuovi minimi tabellari

Il CCNL 29 luglio 2013 (non sottoscritto da FIM - CISL e UILM - UIL) per i dipendenti dalle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti ha previsto, a far data dal 1° giugno

2014, degli incrementi retributivi.

METALMECCANICA – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA (CONFIMI)

Elemento retributivo annuo

Il CCNL 1° ottobre 2013 per i dipendenti delle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti ha previsto che, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno,

- nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e che
- nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (es. lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione),
- viene erogato con la retribuzione del mese di giugno, un importo annuo a titolo perequativo pari ad euro 485,00 onnicomprensivo e non incidente sul TFR, ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL.

Tale somma è stabilita in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, come mese intero).

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al mese di giugno, il suddetto importo viene erogato all'atto della liquidazione delle competenze.

L'elemento retributivo in questione è a ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione, in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto quale mero parametro di quantificazione dell'istituto.

Nuovi minimi tabellari

Il CCNL 1° ottobre 2013 per i dipendenti delle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti ha previsto, a far data dal 1° giugno 2014, degli incrementi retributivi.

11 giugno 2014

I migliori saluti.
Lucia Filippi

*Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale,
Due diligence, Sviluppo risorse umane*

*Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.
Se non desideri più riceverla, invia una e-mail al seguente indirizzo: neqoilconsenso@studio-filippi.it*

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e collegate, questo messaggio di posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e le informazioni in esso contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Ne è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona, senza autorizzazione; tale comportamento costituirebbe violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza di altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Si fa presente, altresì, che questa casella di posta è riservata esclusivamente all'invio ed alla ricezione di messaggi aziendali inerenti l'attività lavorativa, e non è previsto né autorizzato l'utilizzo per fini personali. Pertanto i messaggi in uscita e quelli di risposta in entrata verranno trattati quali messaggi aziendali e soggetti alla ordinaria gestione disposta con proprio disciplinare dall'azienda e, di conseguenza, eventualmente anche alla lettura da parte di persone diverse dall'intestatario della casella. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.